

[Vai all'indice ipertestuale](#)

S T A T U T O

DEL COMUNE DI SUBBIANO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

PARTE INIZIALE

Articolo 1
Denominazione e natura giuridica

1. Il comune di Subbiano, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della costituzione e delle leggi dello stato, della regione e del presente statuto.

Articolo 2
Territorio e sede comunale

1. Il comune ha sede legale nel centro abitato di Subbiano, che ne è il capoluogo.
2. Il territorio del comune con le sue frazioni e le sue località si estende per Km² 78,24, confina con i comuni di Anghiari, Arezzo, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel palazzo civico sito nel capoluogo. Esse possono tenersi in luoghi diversi, anche al di fuori del territorio comunale, in caso di necessità o per esigenze particolari.

Articolo 3
Segni distintivi

1. Il comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Subbiano.
2. Lo stemma del comune è così descritto: *"d'oro al Giano bifronte di carnagione, con la figura a destra in età giovanile, capelluta di castano al naturale, e con quella a sinistra in età avanzata, capelluta e barbata di grigio al naturale. Ornamenti esteriori da comune"*.
3. Il gonfalone del comune è costituito da un *drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo e di cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo con bullette argentate poste ad spirale. Nella*

freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4 **Principi generali e compiti**

1. Il comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e religiose. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.
2. Il comune fonda la propria azione sui principi di pace, di libertà, di giustizia, di solidarietà e uguaglianza così come indicati dalla costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano l'attuazione.
3. Il comune attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, uniformando la propria azione ai principi di trasparenza, di buon andamento e di imparzialità.

Articolo 5 **Finalità politiche e sociali dell'attività comunale**

1. Il comune ispira in particolare la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a. la valorizzazione ambientale del territorio comunale, con particolare riguardo al fiume Arno, all'Alpe di Catenaia ed al centro storico che deve intendersi come origine e centralità della comunità di Subbiano e come tale deve essere recuperato e salvaguardato;
 - b. lo sviluppo delle frazioni del comune sia per quanto riguarda le attività commerciali e produttive sia per la loro valorizzazione nel tessuto ambientale in cui si trovano nonché la tutela dei diritti collettivi (usi civici) degli abitanti di tali frazioni;
 - c. la promozione e l'incentivazione dello sviluppo economico di tutto il territorio comunale, facilitando il consolidamento e l'espansione delle attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, con una particolare attenzione alla loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia ambientale e di difesa e promozione delle zone prettamente rurali, cui resta legata l'identità storica della comunità locale;
 - d. l'impegno a pianificare gli insediamenti nel territorio e lo sviluppo delle sue strutture rispettando linee generali di razionalità, compatibilità ambientale e qualità della vita;
 - e. la preservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del capoluogo e delle frazioni, rendendone accessibile la fruizione alla

- popolazione presente nel territorio e a chiunque si interessi ad esso, ciò anche in collaborazione con enti e associazioni;
- f. la ricerca di collaborazione con gli altri enti locali per lo sviluppo equilibrato ed armonico di servizi, attività, difesa del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico del comune di Subbiano;
 - g. la promozione di ogni forma di cooperazione, anche attraverso gemellaggi internazionali con altre comunità territoriali estere che abbiano caratteristiche di affinità con il comune;
 - h. il sostegno e lo sviluppo delle strutture e delle istituzioni scolastiche;
 - i. la garanzia del diritto dei cittadini alla cultura, così come previsto nella costituzione e a tal fine l'attivazione e la gestione di servizi permanenti nonché la promozione di attività che favoriscano anche il formarsi di organismi ed associazioni culturali;
 - j. la promozione del diritto allo studio, attraverso l'organizzazione di servizi e forme di intervento verso i non abbienti;
 - k. la salvaguardia delle istituzioni esistenti ed in particolare dell'Opera Pia Boschi, e dell'Associazione Separata Beni e Usi Civici di Falciano (ASBUC); la valorizzazione dell'istituto Palazzeschi, nel rispetto della pluralità dell'insegnamento; il riconoscimento della autonomia gestionale e decisionale dei suddetti enti secondo gli statuti di fondazione e la legislazione vigente;
 - l. la tutela dei pieni diritti delle categorie più deboli dei cittadini siano essi anziani, giovani o disabili, promuovendone ogni forma di inserimento nell'attività pubblica ed economica nel territorio comunale;
 - m. il riconoscimento delle libere associazioni esistenti nel territorio comunale siano esse di pensiero, di religione, del tempo libero, del volontariato, ricercando ogni forma di collaborazione con le stesse, nel rispetto della loro autonomia decisionale e gestionale;
 - n. la promozione di attività che permettano agli immigrati di contribuire in maniera fattiva all'integrazione umana e culturale della comunità, guardando a loro come ad una risorsa dello sviluppo in positivo del suo territorio.

Articolo 5bis
Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune di Subbiano dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a

tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del Dlgs. 267/2000.

Articolo 6
Azioni positive per le pari opportunità

1. Il comune di Subbiano opera in tutte le sue manifestazioni uniformando la propria azione ai principi di parità ed alle azioni positive per il conseguimento di pari opportunità uomo-donna, sia nell'organizzazione interna degli uffici comunali, sia per le attività rivolte ai cittadini.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE:
GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I
Generalità

Articolo 7
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalle legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Articolo 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili delle unità organizzative del comune, comunque siano esse denominate dalla legislazione in vigore; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono firmati dal presidente e dal segretario; analogamente, i verbali delle sedute di giunta sono firmati da chi ha presieduto la giunta e dal segretario.

Articolo 9
Ordinanze del sindaco

1. L'atto con cui viene espressa la formale decisione da parte del sindaco è l'ordinanza.

2. Viene istituito il repertorio ove tutte le ordinanze sono conservate con unica numerazione. Si procederà annualmente alla rilegatura ed archiviazione di detti provvedimenti.

Articolo 10 **Pubblicazione atti degli organi**

1. Sia le deliberazioni degli organi collegiali che le ordinanze del sindaco sono ordinariamente rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio e ove possibile rese accessibili per via informatica.

CAPO II **Il consiglio comunale**

Articolo 11 **Funzioni**

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 12 **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo ridotto a ventiquattro ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente a seguito di richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno nei tre giorni precedenti la seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno nel giorno precedente nel caso di sessioni straordinarie e, nel caso di eccezionale urgenza, ventiquattro ore prima della seduta.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Articolo 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Trascorsi tre anni dalla presentazione delle linee programmatiche di cui al comma uno, il consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificarne l'attuazione. E' facoltà del consiglio provvedere nel corso della durata del mandato a integrare le linee programmatiche, con adeguamenti o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 14 **Commissioni**

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, di istruttoria, di controllo, di indagine, di inchiesta. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, garantendo la rappresentanza della minoranza, ove possibile con il rispetto del criterio della proporzionalità.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. nel caso di istituzione di commissioni di controllo o di garanzia, la presidenza spetta di diritto ad un membro della minoranza.

Articolo 15 **Consiglieri**

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
3. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le

informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 16 del presente statuto.

Articolo 16

Gruppi consiliari - Conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

Articolo 17

Il presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può eleggere un presidente che ne dirigerà i lavori.
2. Il presidente del consiglio comunale deve essere scelto al di fuori dei componenti della giunta comunale e, comunque, non deve far parte di essa.
3. Egli presiede le riunioni del consiglio e ne garantisce la continuità dei lavori. Le sue ulteriori attribuzioni sono definite dalla legge.
4. In caso di assenza, il presidente sarà sostituito dal membro del consiglio con la maggiore anzianità, definita dalla cifra elettorale più elevata. Il sostituto del presidente non potrà, comunque, essere un membro della giunta comunale. Il *regolamento sul funzionamento del consiglio comunale* stabilisce i modi e le condizioni per la sostituzione del presidente.

CAPO III

Il sindaco

Articolo 18

Funzioni

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Esso dirige, coordina ed è responsabile dell'attività politica ed amministrativa del comune, rappresenta l'ente ed esercita tutte le competenze previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.
3. Il sindaco inoltre è ufficiale di governo ed in tale qualità esercita le funzioni previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 19

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco, come specificato nel successivo articolo 27, nomina la giunta ed il vicesindaco e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri. Nell'ambito delle sue funzioni di direzione e di coordinamento dell'attività politica e amministrativa del comune egli ha le seguenti prerogative:
 - a) Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - b) Promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - d) Conferisce e toglie al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale;
 - e) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 20

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente e avvalendosi del segretario comunale e del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 21 **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) propone al presidente del consiglio comunale gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute consiliari;
 - b) propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Articolo 22 **Il sindaco quale ufficiale di governo**

1. Il sindaco, nell'espletamento delle funzioni di ufficiale di governo, sovrintende allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge:
 - a) in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare e statistica;
 - b) in materia di sanità ed igiene pubblica;
 - c) in ordine alla pubblica sicurezza ed alla polizia giudiziaria.
2. Egli adotta, nelle materie ed entro i limiti stabiliti dalla legge le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 23 **Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 24 **Dimissioni e impedimento permanente del sindaco**

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO IV

La giunta

Articolo 25

Funzioni

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sugli indirizzi di governo dell'ente, adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica i risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 26

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Tre assessori possono essere scelti anche tra i cittadini italiani non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità.

Articolo 27

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni sia gli assessori dimissionari, sia quelli revocati.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
5. Il vicesindaco esercita tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento.

Articolo 28 Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. La giunta comunale organizza, in modo autonomo, le proprie funzioni secondo un modello unitario e per progetti o secondo il modello per assessorati.
5. Nel caso di assenza del sindaco, la giunta è presieduta dal vicesindaco; in caso di assenza o impedimento del vicesindaco gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
6. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Articolo 29 Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative:
 - a) Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - b) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - c) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, nel caso in cui questi sia stato nominato;
 - d) Determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

- e) Approva il piano economico di gestione (PEG) su proposta del direttore generale, nel caso in cui questi sia stato nominato;
- f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici.

TITOLO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**CAPO I**
Generalità**Articolo 30**
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili delle unità organizzative del comune (aree, servizi e uffici) sono tenuti a provvedere in merito alle richieste dei cittadini nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Articolo 31
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 32
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi con le modalità, le forme ed i limiti previsti dalla legge.
2. Le forme di gestione dei servizi pubblici sono le seguenti:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma;

3. Il comune può costituire una unione dei comuni a cui sarà formalmente trasferito l'esercizio di più funzioni e servizi.
4. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
5. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche che siano connesse ai suoi fini istituzionali secondo i principi e gli strumenti di diritto comune.
6. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 33 **Aziende speciali**

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 34 **Struttura delle aziende speciali**

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa.
4. Essi durano in carica per la durata della legislatura.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Articolo 35 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione; essi durano in carica per la durata della legislatura.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il regolamento dell'istituzione può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 36 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Articolo 37 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 38 **Consorzi**

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno debitamente essere pubblicati.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 39 **Accordi di programma**

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Articolo 40 **Unione di comuni**

1. Il comune di Subbiano riconosce e conferma la sua completa autonomia relativamente a modificazioni giuridiche e geografiche della propria circoscrizione territoriale e della propria denominazione.
2. Il consiglio comunale di Subbiano, in attuazione degli obiettivi di reciproco interesse e dei principi della cooperazione di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali legge di riforma delle autonomie locali e del presente statuto, può istituire, di norma con comuni limitrofi, una commissione consiliare speciale paritetica con lo scopo di studiare i termini ed i modi per giungere all'unione nonché le funzioni dell'unione.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
4. L'unione può essere ampliata ad altri comuni oltre a quelli che vi hanno aderito originariamente.
5. La fusione dei comuni non consegue necessariamente all'unione.

CAPO II

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 41

Principi e criteri informativi

1. L'organizzazione degli uffici comunali avviene secondo i seguenti principi:
 - a) efficacia;
 - b) efficienza;
 - c) funzionalità ed economicità della gestione;
 - d) equità;
 - e) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;
 - f) separazione delle competenze fra organi politici ed organi tecnico-amministrativi.
2. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.
3. L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
4. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.
5. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi, sia sotto il profilo del costo che sotto quello delle modalità di erogazione.

Articolo 42

Indirizzo politico e gestione: distinzioni

1. Il principio di cui alla lettera f) del precedente articolo significa che viene attuata la seguente distinzione: indirizzo politico agli organi politici, gestione agli organi tecnico-amministrativi, più in particolare:
2. Agli organi politici competono:
 - a) La definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - b) Il controllo sul conseguimento degli obiettivi, la rispondenza dei risultati e la verifica della gestione degli indirizzi impartiti, avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno.
3. Ai responsabili delle aree e dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni conferite sia per legge che per volontà del sindaco al segretario comunale ed eventualmente al direttore generale, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse

umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Articolo 43

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:
 - a) *Articolazione e collegamento* - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici.
 - b) *Trasparenza* - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini.
 - c) *Partecipazione e responsabilità* - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
 - d) *Flessibilità* - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale devono essere incentivati, quando necessario, processi di mobilità del personale all'interno e all'esterno dell'ente;
 - e) *Armonizzazione degli orari* - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza ed all'orario di servizio.

Articolo 44

Gestione delle risorse umane

1. L'ente nella gestione delle risorse umane:
 - a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
 - b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e le qualificazioni del personale;
 - c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
 - d) definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
 - e) si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli.

Articolo 45

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. Le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi sono stabilite con il regolamento di organizzazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) norme sull'articolazione strutturale, sulla dotazione e sull'assetto del personale;
 - b) norme per la definizione degli organi tecnico-amministrativi, loro poteri, competenze e responsabilità;
 - c) norme sulle modalità per l'accesso agli impieghi, sulle modalità per l'accesso, anche dall'interno, alle qualifiche, sulla mobilità, sia quella interna che quella di personale proveniente da altri enti.

Articolo 46

Ulteriori indirizzi sul contenuto del regolamento generale degli uffici e dei servizi

1. Nel definire gli organi tecnico-amministrativi il regolamento dovrà introdurre i seguenti punti:
 - a) L'individuazione delle varie posizioni di responsabilità all'interno dell'assetto organizzativo e la determinazione delle competenze dei vari responsabili;
 - b) La previsione della possibilità per l'ente di usufruire di collaborazioni professionali esterne anche attraverso contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
 - c) La costituzione della conferenza dei responsabili di servizio, indicandone i compiti e le modalità di funzionamento;
 - d) L'obbligo di avere un segretario comunale nominato dal sindaco con le modalità previste dalla legge;
 - e) La possibilità di nominare un direttore generale, con attribuzioni specifiche di compiti e funzioni, distinguendoli con chiarezza da quelli del segretario comunale.

CAPO III

Finanza e contabilità – I beni di proprietà comunale

Articolo 47 **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 48

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 49

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente e nomina il responsabile della gestione dell'inventario, il quale risponde, unitamente al segretario comunale e al ragioniere del comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali sono di regola utilizzati dal comune in proprio oppure sono destinati a funzioni sociali; se si tratta di beni giuridicamente classificati fra quelli disponibili, possono essere alienati o dati in affitto.
3. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Articolo 50

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale riunito in sessione ordinaria, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 51 **Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevanti mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio riunito in sessione ordinaria.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 52 **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. I membri del collegio dei revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Il collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Articolo 53 **Tesoreria**

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante;
 - c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 54 **Controllo economico della gestione**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla conferenza dei responsabili dei servizi. Il direttore generale, se nominato (o il segretario comunale), ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE**Articolo 55**
Principi generali

- 1) il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) a tal fine:
 - a) il comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato;
 - b) garantisce ai cittadini l'intervento nei procedimenti amministrativi di formazione di atti che coinvolgono loro interessi;
 - c) prevede la consultazione dei cittadini su specifici problemi e la presentazione da parte di essi di istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi;
 - d) assicura ai cittadini l'accesso e l'informazione in ordine all'attività amministrativa comunale.
- 3) Ai sensi del presente statuto, salvo diversa ed esplicita indicazione si considerano cittadini, oltre agli iscritti nelle liste elettorali del comune, i residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età ed i non residenti che esercitino la propria attività economica prevalente nel territorio comunale, limitatamente ai problemi che attengano a tale attività.

Articolo 56
Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato che operino per la tutela di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali mediante apposito regolamento.
2. Ai soggetti di cui al comma 1° possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse comunale. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono stabiliti nell'apposito Regolamento.
3. È istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi e le organizzazioni del volontariato che operano nel comune. Nella domanda, alla quale vanno allegati atto costitutivo e statuto dell'organismo richiedente, devono essere indicati: le attività realizzate, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento utile. L'iscrizione all'albo è condizione privilegiata per accedere

alle incentivazioni di cui al comma 2, secondo quanto previsto nel regolamento.

4. Il comune, anche su loro iniziativa, consulta le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato sulle questioni ed atti cui esse siano interessate. A tale scopo il consiglio comunale può, con propria deliberazione, costituire, consulte di settore, anche su base di frazione, con funzioni consultive e di proposta per gli atti di competenza del consiglio. L'atto costitutivo ne specifica i criteri di composizione, la rappresentatività e la durata.
5. È istituito infine un comitato permanente di solidarietà i cui scopi, funzionamento e composizione, vengono individuati nel regolamento.

Articolo 57

Partecipazione dei cittadini al procedimento di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Il comune, nell'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche associative, assicura ai cittadini interessati, la partecipazione al procedimento amministrativo fornendo agli stessi svolgimento procedurale, indicando l'oggetto del procedimento iniziato, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento presso cui si può prendere visione degli atti. Qualunque soggetto, portatore di interesse collettivo, diffuso e legittimo al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.
2. L'interessato, indipendentemente dall'azione del comune o delle sue istituzioni, ha diritto di conoscere in ogni momento lo stato degli atti che lo riguardano, con libertà di accesso ai documenti e alle informazioni, salvo casi di segretezza o di esigenze di riservatezza da salvaguardare. Il rifiuto di accesso, il differimento e la limitazione debbono essere motivati.
3. L'interessato ha diritto di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di valutare quando siano pertinenti all'oggetto del procedimento. L'amministrazione comunale può concludere accordi con soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
4. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, in applicazione delle norme di legge e del presente statuto.

Articolo 58

Consultazioni

1. Il comune, nel procedimento relativo all'adozione degli atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, sia in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categoria, ovvero quando sia istituita, della consulta di settore.
2. Quando la consultazione viene effettuata tramite questionari, essi contengono, oltre ai quesiti formulati con semplicità e chiarezza, anche le indicazioni relative alle modalità ed ai termini per la restituzione. La

segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta comunale per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

Articolo 59 ***Istanze interrogazioni e proposte***

1. Per la miglior tutela degli interessi collettivi i cittadini possono rivolgere al sindaco:
 - c) istanze, per chiedere ragioni su determinati comportamenti ed aspetti dell'attività amministrativa;
 - d) petizioni, per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - e) proposte, per sollecitare l'adozione di atti amministrativi.
2. Petizioni e proposte devono essere presentate da un minimo di cento cittadini. Gli atti di cui al comma 1° sono rivolti al sindaco e contengono in modo chiaro e intellegibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori ed il recapito degli stessi.
3. L'ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo. Alle istanze risponde il sindaco entro trenta giorni dal loro ricevimento. Le petizioni o le proposte sono trasmesse al consiglio o alla giunta a seconda delle rispettive competenze.
4. L'Amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

Articolo 60 ***Referendum consultivo***

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di: piani territoriali ed urbanistici, sia per l'attuazione che per la variazione; atti di bilancio; tributi locali e tariffe dei servizi; disciplina dello stato giuridico ed assunzione del personale e relative variazioni; designazione e nomine dei rappresentanti del comune; materie già sottoposte a referendum negli ultimi cinque anni; attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. Soggetto promotore del referendum può essere il dieci per cento del corpo elettorale oppure il referendum può essere promosso da parte del consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune.
5. Il referendum è valido se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
6. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti dell'ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

7. La non ammissibilità può essere dichiarata solo per motivi di legittimità.

Articolo 61 ***Effetti del referendum***

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
3. L'esito del referendum diviene vincolante per il consiglio comunale quando vi abbia partecipato il settantacinque per cento degli aventi diritto.

Articolo 62 ***Diritto di accesso***

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, conformemente a quanto previsto nel Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Articolo 63 ***Diritto di informazione***

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta dei destinatari, deve avere carattere di generalità. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Articolo 64 ***Il difensore civico***

1. Il comune promuove la costituzione a livello sovra comunale del difensore civico, affinché gli garantisca l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi all'amministrazione nei confronti dei cittadini. Una volta raggiunto l'accordo con gli altri comuni interessati all'istituzione della nuova figura, l'amministrazione comunale inserisce nello statuto le norme concordate in ordine all'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico ed ai suoi rapporti con il consiglio comunale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE**Articolo 65**
Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del comune deve essere opportunamente regolamentata, nell'ambito delle disposizioni di legge in vigore.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 66
Regolamenti

1. Gli organi di volta in volta competenti adottano i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento di competenza consiliare verranno depositati per cinque giorni presso l'ufficio di segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri comunali.
3. I regolamenti diverranno esecutivi dopo la loro approvazione e la conseguente pubblicazione sull'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

Articolo 67
Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Articolo 68
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche;
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni, il comune può prescindere dal parere.

Articolo 69 **Entrata in vigore**

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione toscana, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.
2. Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri.
3. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente al rinnovo del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte della popolazione che risiede nel comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla giunta l'esecuzione.

INDICE:

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica***
- Articolo 2 - Territorio e sede comunale***
- Articolo 3 - Segni distintivi***
- Articolo 4 - Principi generali e compiti***
- Articolo 5 - Finalità politiche e sociali dell'attività comunale***
- Articolo 5bis - Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica***
- Articolo 6 - Azioni positive per le pari opportunità***

TITOLO II **ORDINAMENTO STRUTTURALE: GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI**

- Articolo 7 - Organi***
- Articolo 8 - Deliberazioni degli organi collegiali***
- Articolo 9 - Ordinanze del sindaco***
- Articolo 10 - Pubblicazione atti degli organi***

CAPO II **Il consiglio comunale**

- Articolo 11 - Funzioni***
- Articolo 12 - Sessioni e convocazione***
- Articolo 13 - Linee programmatiche di mandato***
- Articolo 14 - Commissioni***

Articolo 15 - Consiglieri

Articolo 16 - Gruppi consiliari - Conferenza dei capigruppo

Articolo 17 - Il presidente del consiglio comunale

CAPO III

Il sindaco

Articolo 18 - Funzioni

Articolo 19 - Attribuzioni di amministrazione

Articolo 20 - Attribuzioni di vigilanza

Articolo 21 - Attribuzioni di organizzazione

Articolo 22 - Il sindaco quale ufficiale di governo

Articolo 23 - Mozioni di sfiducia

Articolo 24 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

CAPO IV

La giunta

Articolo 25 - Funzioni

Articolo 26 - Composizione

Articolo 27 - Nomina

Articolo 28 - Funzionamento

Articolo 29 - Competenze

TITOLO III ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I GENERALITÀ

Articolo 30 - Obiettivi dell'attività amministrativa

Articolo 31 - Servizi pubblici comunali

Articolo 32 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Articolo 33 - Aziende speciali

Articolo 34 - Struttura delle aziende speciali

Articolo 35 - Istituzioni

Articolo 36 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Articolo 37 - Convenzioni

Articolo 38 - Consorzi

Articolo 39 - Accordi di programma

Articolo 40 - Unione di comuni

CAPO II
Ordinamento degli uffici e dei servizi

- Articolo 41 - Principi e criteri informativi*
- Articolo 42 - Indirizzo politico e gestione: distinzioni*
- Articolo 43 - Criteri di organizzazione*
- Articolo 44 - Gestione delle risorse umane*
- Articolo 45 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*
- Articolo 46 - Ulteriori indirizzi sul contenuto del regolamento generale degli uffici e dei servizi*

CAPO III
Finanza e contabilità – I beni di proprietà comunale

- Articolo 47 - Ordinamento*
- Articolo 48 - Attività finanziaria del comune*
- Articolo 49 - Amministrazione dei beni comunali*
- Articolo 50 - Bilancio comunale*
- Articolo 51 - Rendiconto della gestione*
- Articolo 52 - Collegio dei revisori dei conti*
- Articolo 53 - Tesoreria*
- Articolo 54 - Controllo economico della gestione*

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Articolo 55 - Principi generali*
- Articolo 56 - Valorizzazione delle libere forme associative*
- Articolo 57 - Partecipazione dei cittadini al procedimento di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive*
- Articolo 58 - Consultazioni*
- Articolo 59 - Istanze interrogazioni e proposte*
- Articolo 60 - Referendum consultivo*
- Articolo 61 - Effetti del referendum*
- Articolo 62 - Diritto di accesso*
- Articolo 63 - Diritto di informazione*
- Articolo 64 - Il difensore civico*

TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

- Articolo 65 - Attività contrattuale*
- Articolo 66 - Regolamenti*
- Articolo 67 - Delega di funzioni alla comunità montana*
- Articolo 68 - Pareri obbligatori*
- Articolo 69 - Entrata in vigore*